

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 ottobre 2024, n. 43/R

Disposizioni in materia di poli per l'infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

(Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 06.11.2024)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Poli per l'infanzia. Modifiche all'articolo 46 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 2 Standard generali dei centri educativi integrati zerosei. Modifica all'articolo 47 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 3 Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 4 bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 25 luglio 2024;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 29 luglio 2024;

Visto il parere della quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 3 settembre 2024;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 18, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2024, n. 1089;

Considerato quanto segue:

1. E' opportuno favorire l'utilizzo condiviso degli spazi, ivi compresi quelli generali, al fine di consentire la piena integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte nel polo per l'infanzia;
2. di accogliere il parere della quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Poli per l'infanzia. Modifiche all'articolo 46 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge

regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:

“ 1 bis. Al fine di garantire la condivisione degli spazi e delle esperienze da parte dei bambini, ai servizi educativi che fanno parte di poli per l’infanzia non è richiesta l’autonomia funzionale di cui all’articolo 19, comma 1. ”.

Art. 2

Standard generali dei centri educativi integrati zerosei. Modifica all’articolo 47 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 2 dell’articolo 47 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “ scuole dell’infanzia ” sono aggiunte le seguenti: “ , fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, comma 1 bis. ”.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.